AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) disponibili a co-progettare servizi ed interventi a valere sul Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità- Legge 21 maggio 2021 n. 69

IL DIRETTORE GENERALE

premesso che

- L'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona dell'Ambito 9 – Bassa Bresciana Centrale (in avanti anche solo "Azienda" o "Amministrazione procedente") esercita le funzioni amministrative in materia di servizi sociali e sociosanitari in delega dei Comuni associati;
- L'Azienda territoriale per i Servizi alla Persona opera in qualità di Ente Capofila dell'Ambito 9 – Bassa Bresciana Centrale ai sensi del Piano di Zona e dello Statuto;
- ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (in avanti anche solo "TUEL") "*2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. (...)*
- *I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali*".

Richiamati
- lo Statuto dell'Azienda, in particolare gli articoli 3) e 4);
- il *Regolamento per la disciplina dei contratti*, ove all'art. 5 (*Sistemi di* affidamento) stabilisce che è "(...) *fatta salva l'applicazione di disposizioni speciali riguardanti particolari contratti e quanto previsto agli artt.22 e ss., per la scelta del contraente (...)*";
- Il Piano di Zona per il triennio 2021 – 2023 che prevede:
  - politiche di inclusione specificatamente dedicato all'applicazione della logica del progetto di vita;
  - interventi a favore di persone con disabilità;
  - nell'ambito del livello di programmazione sociale provinciale – Area trasversale ai 12 Ambiti della provincia di Brescia legato allo sviluppo e diffusione dell'istituto della co-progettazione quale forma di attuazione del principio di sussidiarietà e corresponsabilità degli interventi di un territorio;

Atteso che:
- in data 2 febbraio 2022 è stata pubblicata da parte della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia il Decreto n. 1277 con oggetto "Attuazione DGR n. XI/7504/2022. Manifestazione di interesse per l'avvio di progetti di cui al fondo per l'inclusione delle persone con disabilità- Legge 21 Maggio 2021 n. 69". "Approvazione del Programma operativo regionale", con la quale Regione Lombardia, intende sostenere e finanziare iniziative per la realizzazione di percorsi di inclusione sociale attraverso progetti innovativi che puntano a creare contesti inclusivi per tutti e non solo spazi in cui supportare la persona con disturbi dello spettro autistico;
- la finalità dell'Avviso è quello di sostenere progetti innovativi di durata biennale volti alla promozione del benessere e della qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico che puntano a creare contesti inclusivi per tutti e non solo spazi in cui supportare la persona autistica;

- sono destinatari del sopracitato Avviso gli ambiti territoriali, singoli o associati, in co- progettazione formalizzata con gli Enti del Terzo settore; nonché gli Enti del Terzo Settore in co-progettazione formalizzata con gli Ambiti territoriali;
- sulla base delle indicazioni operative previste del suddetto Avviso, che prevedono l'attivazione di un percorso di co-progettazione con Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D. Lgs. 117/2017, occorre ora procedere ad una manifestazione di interesse per la definizione delle modalità operative e degli strumenti per il proseguimento dell'iter di coprogettazione;

Rilevato che
- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.

Richiamato
- l'art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo "CTS"), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento;
- in particolare, l'art. 55, terzo comma, prevede che "*la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (...)(...)*";
- inoltre, il primo comma dell'art. 55 CTS a mente del quale "*1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona*".

Rilevato, ancora, che
- la co-progettazione, di cui al richiamato art. 55 CTS, consente di attivare un partenariato, espressione dell'attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione del più volte evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione.

Precisato che
- l'istituto della co-progettazione è previsto dall'art. 55 CTS in riferimento al contributo proattivo, che può essere espresso dagli enti del Terzo settore (in avanti anche solo "ETS"), di cui all'art. 4 CTS;
- questo ente ritiene utile, con riferimento allo specifico oggetto ed alla finalità della presente procedura, consentire la partecipazione, unitamente agli ETS, singoli e associati, quali capofila, anche di soggetti diversi dagli ETS, purché per la realizzazione di attività secondarie e comunque funzionali ed essenziali con quelle poste in essere dagli ETS.

Considerato, da ultimo, che

- gli atti della presente procedura di co-progettazione sono stati elaborati in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 55 CTS e di quanto indicato nelle Linee Guida dell'ANAC n. 382/2022 in materia di affidamento dei servizi sociali e, segnatamene, in ordine:
  a) alla predeterminazione dell'oggetto, delle finalità e dei requisiti di partecipazione al procedimento ad evidenza pubblica;
  b) alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;
  c) al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina vigente;
  d) al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento e del giusto procedimento.

Richiamato

- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, di approvazione delle Linee guida sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, ai sensi degli articoli 55, 56 e 57 del decreto legislativo n. 117/2017 e ss. mm.;

Richiamati

- gli articoli 30, comma 8, 59 e 140 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss. mm. (in avanti anche solo "Codice dei contratti pubblici - CCP"), come modificate dalla legge n. 120/2020 di conversione del decreto-legge n. 76/2020, nella parte in cui sono "*fatte salve le forme di coinvolgimento degli enti di Terzo settore, previste dal Titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*";
- la sentenza n. 255/2020 della Corte Costituzionale, nella parte in cui sono citate le predette disposizioni;

Visto

- il decreto del Ministro per le disabilità del 29 luglio 2022 concernente "Riparto e modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità" pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2022;
- la DGR n. XI/7504 del 15/12/2022 ad oggetto "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità - legge 21 maggio 2021, n. 69 "Approvazione del Programma operativo regionale", con la quale Regione Lombardia, intende sostenere e finanziare iniziative per la realizzazione di percorsi di inclusione sociale attraverso progetti innovativi che puntano a creare contesti inclusivi per tutti e non solo spazi in cui supportare la persona con disturbi dello spettro autistico;
- il decreto di Regione Lombardia n. 1277 del 02.02.2023 "Attuazione DGR n. XI/7504/2022. Manifestazione di interesse per l'avvio di progetti di cui al fondo per l'inclusione delle persone con disabilità – Legge 21 maggio 2021, n. 69"

Dato atto che la suddetta deliberazione individua le seguenti azioni:

a) interventi di assistenza sociosanitaria previsti dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto Superiore di Sanità, anche tramite voucher sociosanitari da utilizzare per acquistare prestazioni;
b) percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all'età di transizione fino ai 21 anni, anche tramite voucher;
c) progetti volti a prestare assistenza agli Enti locali, anche associati tra loro, per sostenere l'attività scolastica delle persone con disturbi dello spettro autistico nell'ambito del progetto terapeutico individualizzato e del PEI;

d) progetti finalizzati a percorsi di socializzazione con attività in ambiente esterno (gruppi di cammino, attività musicale, attività sportiva) dedicati agli adulti ad alto funzionamento;
e) progetti che si rivolgono al terzo settore per favorire attraverso attività sociali (sport, tempo ricreativo, mostre) l'inclusione;

Inoltre,

- definisce i criteri e i contenuti della manifestazione di interesse, necessaria ad individuare i progetti e i soggetti proponenti che realizzeranno tali azioni progettuali;
- quantifica le risorse complessive da destinare alle progettualità di cui alle lettere a), b), c), d) e) di cui al DM del 29 luglio 2022 che ammontano a complessivi € 16.890.000,00 - esercizio finanziario 2023, capitolo in entrata 2.0101.01.15441 e capitolo di spesa 12.02.104.15442;
- che all'interno del partenariato sarà necessaria l'individuazione di un soggetto capofila al quale spetterà altresì l'onere di attestare che tutti gli enti coinvolti siano in possesso dei requisiti richiesti;
- una specifica premialità correlata alla presenza:
- di una quota di cofinanziamento aggiuntiva non inferiore al 10% dichiarata da parte degli enti partecipanti (non prevista tramite la valorizzazione personale volontario);
- di una composizione e qualificazione della rete (es. rete costituita da scuola, servizi riabilitativi per coerenza con piano terapeutico individuale, rete sociale e sportiva e tempo libero);
- di un numero di azioni aggiuntive alle due linee di azione messe in campo;
- di continuità educativa tra scuola e casa nelle ipotesi di sviluppo della linea azione c);

Richiamato

- il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 10/02/2023 di approvazione degli atti della presente procedura.

Visti

- la Direttiva n. 24/2014/UE sulla disciplina in materia di appalti, in particolare il Considerando 114 e l'art. 1, comma 4;
- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore";
- le Linee Guida dell'ANAC n. 382/2022 in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 124/2017 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale n. 3/2008 e ss.mm.ii.;
- la DGR n. XI/4563 del 19 aprile 2021 (*Approvazione del documento "Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2021-2023"*);
- il D.D.G. Direzione Generale Famiglia Conciliazione Integrazione e Solidarietà Sociale di Regione Lombardi 28 dicembre 2011, n. 12884;
- lo Statuto dell'Azienda;
- il Regolamento di disciplina dei contratti;
- il piano di zona 2021-2023;

Tanto premesso è pubblicato il seguente

L'AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA AMBITO DISTRETTUALE N. 9 BASSA BRESCIANA CENTRALE

Indice un **avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione d'interesse** per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore in possesso dei requisiti generali e specifici, che manifestino la disponibilità:

- a co-programmare, co-progettare ed eventualmente, in caso di finanziamento, cogestire gli interventi e servizi progettuali come saranno delineati nel progetto esecutivo per la realizzazione di "Percorsi di inclusione delle persone con disabilità";
- a compartecipare anche economicamente al progetto, nella misura del 10% delle risorse gestionali di pertinenza dell'ETS, riferita ad ogni azione cui l'ETS intende candidarsi.

Il presente avviso ha pertanto scopo esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche ovvero obblighi negoziali da parte o nei confronti dell'Azienda Territoriale che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito a successivi accordi di collaborazione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Claudia Pedercini, Direttore dell'Azienda Territoriale.

Art. 1. Documentazione della procedura

La documentazione della procedura, oltre al presente avviso pubblico, comprende i seguenti allegati:

- Decreto n. 1277 del 02/02/2023 Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia *(Allegato 1)*
- Manifestazione di Interesse per l'avvio di progetti di cui al Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità- legge 21 Maggio 2021, n. 69 (DGR n. XI/7504/2022) *(Allegato2)*
- Istanza di partecipazione *(Allegato 3a e 3b)*

Art. 2. Definizioni

Nella presente procedura, si farà riferimento alle seguenti definizioni ed ai seguenti acronimi:

- Amministrazione procedente/ATP → Azienda Territoriale per i servizi alla persona, Ente titolare della procedura ad evidenza pubblica di coprogettazione, nel rispetto dei principi della legge n. 241/2990 e ss. mm. in materia di procedimento amministrativo;
- CTS → Codice del Terzo Settore, approvato con D. Lgs. n. 117/2017;
- ETS → Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 4 del CTS;
- Coprogettazione → sub-procedimento di definizione congiunta, partecipata e condivisa della progettazione degli interventi e dei servizi fra la P.A., quale Amministrazione procedente, e gli ETS individuati al termine della prima fase della procedura;
- ATS → l'Associazione Temporanea di Scopo, che dovrà essere formalizzata ad esito della procedura ed in caso di finanziamento, per la realizzazione delle attività e degli interventi oggetto di co-progettazione tra i tre soggetti collocati al primo posto delle graduatorie relative alle tre diverse azioni progettuali (EAP);
- EAP → Enti Attuatori Partner, ovvero gli Enti di Terzo Settore (ETS), singoli o associati, la cui proposta progettuale sarà risultata più rispondente all'interesse pubblico dell'Amministrazione procedente, e con i quali attivare il rapporto di collaborazione;
- PP → Proposta progettuale, ovvero il documento trasmesso dagli ETS nell'ambito della prima fase del procedimento di coprogettazione;
- Tavolo di coprogettazione → sede preposta allo svolgimento dell'attività di co-progettazione, ai quali sono ammessi gli EAP;
- PE → Progetto esecutivo, ovvero il documento finale redatto di concerto tra ATS e EAP, alla conclusione dei tavoli di coprogettazione.

Art. 3. Chiarimenti
Le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte dell'ATP; per il fine le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, e comunque non oltre il giorno 02/03/2023; ATP non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente.
Le richieste di cui sopra devono essere presentate esclusivamente mezzo PEC, all'indirizzo indicato in epigrafe.

Art. 4 Finalità e Oggetto del Procedimento
L'ATP vuole rispondere a quanto delineato nell'Avviso del 2 febbraio 2023 per l'avvio di progetti di cui al fondo per l'inclusione delle persone con disabilità - Legge 21 Maggio 2021 n. 69".

Le linee di attività previste dal Citato Avviso ed individuate dall'ATP come linee di interesse sono:

a) interventi di assistenza sociosanitaria previsti dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto Superiore di Sanità, anche tramite voucher sociosanitari da utilizzare per acquistare prestazioni;
b) percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all'età di transizione fino ai 21 anni, anche tramite voucher;
c) progetti volti a prestare assistenza agli Enti Locali, anche associati tra loro, per sostenere l'attività scolastica delle persone con disturbi dello spettro autistico nell'ambito del progetto terapeutico individualizzato e del PEI.

Il procedimento si articola in 3 fasi, la prima delle quali certa; le ulteriori condizionate all'ottenimento del finanziamento:
I. presentazione candidatura a Regione Lombardia – sulla base del presente avviso pubblico, e sulla base di una istruttoria preliminare di co-programmazione e coprogettazione, verrà redatto il progetto definitivo da inviare a Regione Lombardia ai fini del finanziamento.
II. progettazione esecutiva – in caso di finanziamento del progetto, potranno essere svolte ulteriori tavoli di coprogettazione definitiva al fine di riorientare il progetto definitivo in coerenza al finanziamento eventualmente concesso dalla Regione Lombardia e produrre il progetto esecutivo.
III. esecuzione – implementazione del progetto esecutivo.

Art. 5. Luogo di esecuzione
I servizi e le strutture oggetto della presente selezione dovranno essere dislocati nel territorio dell'Ambito 9 Bassa Bresciana Centrale.

Art. 6. Durata
La durata dell'accordo di collaborazione, da stipularsi in forma di convenzione, è di 2 anni e decorre dalla eventuale stipula della Convenzione tra Ente capofila e Regione Lombardia in caso di finanziamento, salvo proroghe concordate. In caso di suddette proroghe, la stessa convenzione potrà essere prorogata limitatamente al periodo necessario per la conclusione delle attività progettuali.
Il progetto definitivo da trasmettere a Regione Lombardia dovrà essere ultimato entro e non oltre il giorno 20/03/2023.

Art.7. Risorse economiche
Il quadro delle risorse, in ogni caso rispettoso dei parametri fissati dall'avviso allegato emanato da Regione Lombardia, sarà concertato in sede di coprogettazione preliminare, ferma restando la necessità dell'apporto di risorse da parte degli ETS in misura non inferiore al 10% dell'importo finanziato.

Art. 8. Soggetti ammessi

Possono presentare la propria proposta progettuale, tramite apposita manifestazione di interesse, gli Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in forma singola o associata (raggruppamento temporaneo) secondo le modalità nel prosieguo indicate, che siano interessati ad operare in una o più delle azioni previste.

Art. 9. Requisiti di ordine generale

- insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, analogicamente applicato alla presente procedura, per le finalità appena richiamate, ed in quanto compatibile;
- iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), fermo restando il regime transitorio previsto dall'art. 101 del CTS;

Art. 10. Requisiti di ordine tecnico-professionale

Gli ETS dovranno avere un'esperienza nell'esecuzione di servizi o progetti a favore di persone con disabilità ed in particolare autistiche, per un periodo non inferiore a 12 mesi all'interno delle annualità 2020, 2021 e 2022.

Art.11. Requisiti di idoneità economico-finanziaria

- comprovata solidità economico-finanziaria, attraverso idonee dichiarazioni di almeno un Istituto Bancario o di un Intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993. Tale dichiarazione deve essere prodotta unitamente alla documentazione amministrativa e non può essere oggetto di autocertificazione.
- per i soggetti che non possono assolvere al requisito di cui alla precedente lett. a), copia degli ultimi tre bilanci comprovanti la solidità dell'ETS e, comunque, ogni ulteriore atto e/o documento ritenuto utile per comprovare il possesso del requisito più volte indicato.
- di avere adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali – art. 83, comma 4 lettera c).

Art.12.Partecipazione alla procedura di ETS in composizione plurisoggettiva

Gli operatori interessati a partecipare alla presente procedura in composizione plurisoggettiva dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

a) la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei membri dell'aggregazione costituenda, fatta salva l'ipotesi di delegare espressamente tale incombente al legale rappresentante dell'operatore designato come Capogruppo/Mandatario dell'aggregazione, come risultante dal mandato irrevocabile conferito dagli operatori mandanti;

b) infine, fermo restando il possesso da parte di tutti i componenti dell'aggregazione dei requisiti di ordine generale, previsti dalla Manifestazione, i requisiti di idoneità tecnico professionale e quelli di idoneità economico-finanziaria dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dall'operatore designato come Capogruppo/Mandatario.

Art. 13 Presentazione della candidatura e termini

Le istanze di manifestazioni di interesse e il progetto preliminare dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: ambito9ghedi@legalmail.it **entro e non oltre il giorno 08/03/2023 ore 13:00.**

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse e i progetti pervenuti dopo tale scadenza.

L'istanza di manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello, predisposto dall'Amministrazione Procedente e allegato al presente avviso (*Allegato 3A o Allegato 3B*)

Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata il candidato dovrà indicare la seguente dicitura: "Candidatura co-progettazione – Fondo per l'inclusione delle Persone con disabilità".
Tutte le dichiarazioni e i documenti da trasmettere all'ATP devono essere sottoscritti con firma digitale.

Art. 14 Redazione del progetto preliminare

La Proposta Progettuale Preliminare dovrà contenere l'indicazione degli obiettivi, delle priorità, delle attività di intervento a cui il soggetto proponente intende candidarsi. Si dovranno evidenziare le capacità e competenze tecniche/professionali nella realizzazione e/o gestione delle azioni/ interventi proposti. Gli interventi dovranno essere coerenti con le misure già in essere afferenti al Fondo per il Dopo di noi (Progetti per il dopo di noi) e al Fondo nazionale per la non autosufficienza (Progetti di vita indipendente) e dovranno rispettare le indicazioni contenute nelle Linee guida sulla vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, elaborate e adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con D.D. n. 669 del 28 dicembre 2018.
La Proposta Progettuale Preliminare dovrà essere redatta in modo sintetico e non superare le 2 facciate (1 se fronte e retro) per ciascuna linea di azione a cui l'ETS intende candidarsi.

L'ATP si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla valutazione delle proposte di progettazione e conseguente selezione dei partner, previo avviso ai partecipanti, senza che gli stessi possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
La mancata presentazione del Progetto Preliminare inibisce all'ETS di accedere alle fasi ulteriori previste dall'art. 4, con conseguente rigetto della candidatura.
Nessun onere è riconosciuto agli ETS per le fasi diverse rispetto a quella dell'esecuzione prevista dall'art. 4 del presente avviso.

Art.15 Motivi di esclusione

Fatte salve le possibilità di soccorso istruttorio, saranno escluse le manifestazioni di interesse:

- Pervenute oltre la scadenza indicata;
- Prive della documentazione di cui agli articoli precedenti precedente, salva la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio;
- Carenti dei requisiti di partecipazione previsti;
- Che dichiarino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;
- Prive delle dichiarazioni e dei documenti sottoscritti con firma digitale.

Art. 16. Valutazione delle candidature

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze e del progetto preliminare, il Responsabile Unico del Procedimento, con l'assistenza di due testimoni, verificherà in apposita seduta pubblica, la completezza della documentazione e il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso.
In riferimento al Progetto preliminare, il RUP verificherà che le azioni e gli interventi descritti siano congrui alle azioni per le quali si è inteso di candidarsi nella istanza di manifestazione di interesse.
La seduta pubblica è prevista per il giorno **09/03/2023 ore 10:00 presso la sede dell'Azienda Territoriale per i Servizi alla persona in Piazza Donatori di Sangue 7, Ghedi (BS).**
Successivamente comunicherà l'elenco degli ETS che parteciperanno ai tavoli di co-progettazione.
Tutti gli ETS che abbiano inoltrato una valida candidatura e il progetto preliminare nei termini prescritti, saranno considerati Partner ai fini della presentazione della candidatura dell'ATS a Regione Lombardia.

Art. 17. Fase di coprogettazione preliminare

A seguito delle candidature e dei progetti preliminari si darà avvio ad una fase di co- progettazione preliminare destinata a definire nei dettagli le linee di attività progettuali, le modalità di coordinamento, organizzazione e funzionamento, il quadro economico, nonché, le modalità di rendicontazione delle attività.
Nel particolare la fase di coprogettazione:

- prende a riferimento le proposte progettuali preliminari degli EAP

- presuppone la loro discussione critica, e la definizione delle variazioni ed integrazioni ritenute necessarie, in coerenza con i programmi dell'ATP,
- presuppone la definizione degli aspetti esecutivi, tenendo conto in particolare della definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire;
- presuppone l'analitica definizione del costo delle diverse prestazioni e dell'individuazione delle prestazioni migliorative e dei relativi costi ed economie. In questa fase si potrà infatti dare luogo ad una rimodulazione dei budget previsti, sempre entro l'importo complessivo del contributo.

I tavoli tecnici di progettazione preliminare sono previsti, presso la sede dell'Azienda Territoriale per i Servizi alla persona, nei giorni:
- 13/03/2023 ore 9:30
- 15/03/2023 ore 9:30
- 20/03/2023 ore 9:30

Detti tavoli saranno oggetto di puntuale verbalizzazione. L'output dei tavoli tecnici dovrà consistere:
- nella proposta progettuale definitiva;
- nel quadro economico definitivo;
- nel cronoprogramma definitivo.

A conclusione dei tavoli di coprogettazione verrà sottoscritto un accordo preliminare tra l'Amministrazione Proponente ed i partner al fine di procedere alla candidatura che ATP presenterà a Regione Lombardia ai fini del finanziamento delle attività.

L'accordo preliminare potrà essere oggetto di affinamento in caso di attivazione delle ulteriori due fasi solo eventuali previste dal precedente art. 4.

La mancata partecipazione ai tavoli di coprogettazione comporterà il rigetto della candidatura, o comunque, se già effettuata, la decadenza dalla nomina a partner del progetto.

Art. 18. Ulteriori fasi e formale costituzione Associazione Temporanea di Scopo

In caso di finanziamento del progetto preliminare presentato, si procederà alla redazione del progetto esecutivo, ed alla successiva implementazione del progetto medesimo, così come previsto nel precedente art. 4.
Tutti i soggetti ammessi che hanno partecipato alle fasi di coprogettazione preliminare e definitiva, saranno i partner esecutivi del progetto ed essi, ai fini della fase esecutiva, dovranno costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo, secondo le modalità e con i ruoli che saranno definiti in seno ai tavoli di coprogettazione.

19. Ricorsi

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Brescia, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al d. lgs. n. 104/2010 e ss. mm., trattandosi di attività procedimentalizzata inerente alla funzione pubblica.

20. Informazioni

Tutta la documentazione relativa alla presente procedura è disponibile e liberamente scaricabile dal sito web dell'Azienda Servizi alla Persona Ambito 9 Bassa Bresciana Centrale https://www.ambito9.it/ e non potrà essere trasmessa via fax o posta elettronica.
Si ricorda che sul sito istituzionale dell'Azienda nella sezione notizie e in particolare nella pagina relativa al presente avviso possono essere inseriti chiarimenti e precisazioni. Pertanto, gli Enti sono tenuti a verificare costantemente eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata

consultazione: la pubblicazione sul sito vale, a tutti gli effetti di legge, come comunicazione a tutti i partecipanti alla procedura.

21. Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art 13 Reg. Ue 679/16, i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento.

Ghedi, 16 febbraio 2023

Il Responsabile unico del procedimento
F.to: Dott.ssa Claudia Pedercini

Allegato 1: Decreto n. 1277 del 02/02/2023 Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia
Allegato 2: Manifestazione di Interesse per l'avvio di progetti di cui al Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità- legge 21 Maggio 2021, n. 69 (DGR n. XI/7504/2022).
Allegato 3A: istanza di partecipazione in forma singola
Allegato 3B: istanza di partecipazione in forma associata